

Trasmesso a mezzo pec

Accordo Quadro

tra

SO.RE.SA. SPA, in persona del Dott. Giovanni Porcelli, nella qualità di Amministratore Delegato della So.Re.Sa. Spa, giusta poteri allo stesso conferiti dalla deliberazione del Consiglio di Amministrazione in data 05 agosto 2015, ai sensi dell'art. 26 dello statuto della società, con sede legale in Napoli al Centro Direzionale Isola F/9 codice fiscale e partita iva 04786681215, di seguito denominata anche "**Debitore**";

indirizzo PEC: **accordoquadro@pec.soresa.it**

e

l'impresa di seguito indicata

(di seguito denominata anche "**Creditore**")

Denominazione sociale _____

Sede legale _____ P.IVA _____

Legale rappresentante/procuratore abilitato alla firma della transazione: _____

nato a _____ Codice Fiscale _____

Procura (eventuale) _____

Indirizzo PEC _____

SPAZIO PER L'APPOSIZIONE DEL TIMBRO DELLA SOCIETÀ

Premesso

- che ai sensi del comma 15 dell'art. 6, della L.R. n. 28 del 24/12/2003 della Regione Campania la So.Re.Sa. costituisce centrale di committenza regionale ed è soggetto aggregatore ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale), convertito dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che aggiudica appalti pubblici o conclude accordi quadro di lavori, forniture o servizi destinati alle ASL e AO, alle società partecipate in misura totalitaria dalla Regione Campania, ivi comprese quelle in house, ad eccezione di EAV Srl e di Sviluppo Campania S.p.A., agli enti anche strumentali della Regione, diversi da quelli del trasporto su ferro e su gomma, agli enti locali e alle altre pubbliche amministrazioni aventi sede nel medesimo territorio;

- che con la Delibera Anac n. 58 del 22 luglio 2015, So.Re.Sa. è stata iscritta per la Regione Campania nell'elenco dei Soggetti aggregatori di cui all'art. 9 del decreto-legge n. 66 del 2014 convertito dalla legge n.89/2014;
- che con Decreto n. 56 del 21 giugno 2016, il Commissario ad Acta per l'attuazione del Piano di Rientro, ha stabilito che la So.Re.Sa., in ragione dei positivi risultati conseguiti in termini di risparmio economico, certezza e riduzione dei termini di pagamento, nonché di monitoraggio e concentrazione della spesa sanitaria, debba continuare ad acquisire i farmaci e le specialità medicinali per le Aziende prevalentemente con la modalità di centrale acquisti sino alla completa implementazione del Sistema Amministrativo Contabile di tutte le aziende e della centrale Unica di Pagamenti, strumenti ritenuti indispensabili per garantire il controllo dell'intero processo di liquidazione delle fatture;
- che, pertanto, nell'esercizio di tali funzioni So.Re.Sa. Spa ha stipulato e stipula contratti di acquisto di beni ed attrezzature sanitarie, assumendo in proprio le conseguenti obbligazioni, salvo il successivo trasferimento alle Aziende Sanitarie del SSR Campania;
- che i termini contrattuali per il pagamento delle predette obbligazioni sono contrattualmente fissati in 90 giorni a decorrere dalla trasmissione delle fatture per i contratti sottoscritti fino al 31.12.2012; per contratti sottoscritti a decorrere dal 01.01.2013 il termine contrattuale è fissato in 60 giorni, in accordo con il D.Lgs. n.231/2002;
- che So.Re.Sa. Spa riceve a decorrere dal 01.04.2015 esclusivamente fatture elettroniche in formato XML tramite SDI;
- che, allo stato So.Re.Sa. Spa si interfaccia con i distretti ed i punti di consegna della merce distaccati presso le Aziende Sanitarie/ Ospedaliere per procedere alla liquidazione, alla successiva attestazione del debito alla Regione Campania, alla acquisizione della provvista finanziaria ed infine al pagamento;
- che So.Re.Sa. Spa ha da sempre operato mediante accordi quadro e transazioni di pagamento finalizzate a garantire flussi costanti e tempi medi di pagamento decrescenti, a fronte: *i)* della rinuncia ad azioni legali per il recupero forzoso del credito e *ii)* della rinuncia agli interessi moratori per i giorni di ritardato pagamento;
- che alla data odierna So.Re.Sa. Spa ha rispettato i termini di pagamento contemplati nei precedenti accordi con i Creditori (salvo residuali ipotesi legate a contestazioni delle fatture o anomalie nella trasmissione di fatture, di poca rilevanza ed indipendenti dalla volontà di So.Re.Sa.);
- che pertanto con riferimento ai pregressi accordi non sussiste alcuna pretesa di pagamento in capo al Creditore né a titolo di interessi moratori né ad altro qualsivoglia titolo, ritenendosi integralmente e correttamente eseguiti gli accordi vigenti, e che segnatamente il Creditore rinuncia espressamente a qualsiasi richiesta in tal senso già formalizzata alla data di sottoscrizione del presente accordo;
- che So.Re.Sa. Spa intende aggiornare e standardizzare l'Accordo Quadro con i Creditori fissando condizioni valide per tutta la categoria, a tutela della par condicio;

Art. 1) Oggetto e durata dell'Accordo:

Modalità e tempi di pagamento dei crediti presenti e futuri derivanti dalle forniture centralizzate per le quali So.Re.Sa. Spa ha stipulato contratti di acquisto di beni ed attrezzature sanitarie assumendo in proprio le conseguenti obbligazioni.

Il presente accordo ha la durata di due anni a far data dalla sottoscrizione ed è rinnovabile previo accordo tra le parti.

Art. 2) Obblighi del Debitore/ So.Re.Sa.:

Con la sottoscrizione del presente accordo la So.Re.Sa assume i seguenti impegni:

- i) Registrazione di tutte le fatture PA pervenute per il tramite dello SDI, entro 15 gg dalla data di trasmissione a SDI;
- ii) Liquidazione di tutte le fatture PA pervenute per il tramite dello SDI, entro 30 gg dalla data di trasmissione a SDI;
- iii) Attestazione di tutte le fatture PA pervenute per il tramite dello SDI, entro 30 gg dalla data di trasmissione a SDI;
- iv) Pagamento di fatture PA liquidate ed attestate entro 60 gg dalla data di trasmissione a SDI;
- v) Trasmissione entro il 10° giorno del mese successivo al pagamento ed a mezzo pec, sia al creditore che alle Aziende Sanitarie destinatarie delle forniture, degli elenchi progressivi delle fatture liquidate e pagate in anticipo rispetto alla riconciliazione Informatica con il documento di entrata merce;
- vi) Entro il 31 gennaio dell'esercizio successivo a quello di competenza della fattura PA trasmissione a mezzo pec ai creditori ed alle Aziende Sanitarie di un documento riepilogativo contenente l'elenco analitico dei documenti liquidati e pagati in anticipo rispetto alla riconciliazione.

Art. 3) Obblighi del Creditore:

Con la sottoscrizione del presente accordo il Creditore / assume i seguenti impegni:

- i) Al fine di rendere possibile la liquidazione ed il pagamento nei termini di cui all'art.2, il Creditore, a garanzia della So.Re.Sa., si obbliga a trasmettere, entro il 31 marzo dell'esercizio successivo (primo esercizio quello chiuso al 31.12.2016), a mezzo Pec, copia delle consegne merci sottoscritte dai vettori al fine di fornire le evidenze della entrata merce a So.Re.Sa. per quelle fatture per le quali non sia stata possibile la riconciliazione sulla piattaforma So.Re.Sa. e comunicate da So.Re.Sa. al creditore entro e non oltre il 31/12/2016;
 - ii) Al fine di rendere possibile la liquidazione ed il pagamento nei termini di cui all'art.2, il Creditore, a garanzia della So.Re.Sa., si obbliga ad emettere entro il 31 marzo dell'esercizio successivo (primo esercizio quello chiuso al 31.12.2016) una nota di credito riferita alle fatture già pagate e per le quali siano pervenute successive contestazioni e comunicate da So.Re.Sa. al creditore entro e non oltre il 31/12/2016 – anche non afferenti la mancata consegna - da parte delle Aziende Sanitarie /Ospedaliere destinatarie – su fatture già liquidate e pagate su richiesta del creditore, potrà essere emessa da So.Re.Sa. una nota di variazione e trasmessa al creditore per la successiva registrazione; si intenderanno escluse le fatture che alla data di chiusura dell'esercizio siano ancora in fase di contestazione e verifica da parte del creditore;
 - iii) In caso di pagamento dei Crediti nei termini di cui all'art.2, il Creditore si impegna a rinunciare espressamente agli interessi di ritardato pagamento fino alla scadenza dei termini stessi nonché a tutti gli interessi maturati e maturandi vantati a qualsiasi titolo nei confronti di So.Re.Sa., a tutto il 31.12.2016, anche in virtù di pregressi rapporti commerciali e ritardati pagamenti;
 - iv) Il creditore, pertanto, con la sottoscrizione del presente accordo, si obbliga ad emettere entro il 31.01.2017 note di credito a storno totale per eventuali interessi moratori già fatturati alla So.Re.Sa. e con competenza fino a tutto il 31.12.2016, fatto salvo i casi in cui esista un contenzioso tra le parti, e limitatamente alle fatture oggetto del contenzioso;
 - v) A condizione che i termini di pagamento cui all'articolo precedente vengano rispettati, il Creditore si impegna a non attivare procedure giudiziali e/o stragiudiziali per il recupero dei Crediti nei confronti del Debitore nonché si impegna a non cedere ad altri i Crediti medesimi;
- L'eventuale cessione pro soluto dei crediti sarà accettata esclusivamente a condizione che il factor cessionario sottoscriva l'apposito Accordo Quadro strutturato da So.Re.Sa. Spa.

Art. 4) Mancato rispetto degli obblighi

Qualora il Debitore non rispetti, per qualsiasi motivo, i termini di pagamento indicati nell'art.2, il Creditore si riserva il diritto di risolvere il presente accordo ai sensi per gli effetti dell'art. 1456 c.c. In tal caso i Crediti e tutti i diritti del Creditore in relazione agli stessi retrocederanno alla situazione di fatto e di diritto presente prima della stipula del presente accordo e il Creditore tornerà pertanto libero di esercitare tutti i diritti di natura sostanziale e processuale relativi a tali Crediti non pagati quali, a titolo esemplificativo, il diritto di esigere dal Debitore – che sarà tenuto a corrispondere – gli interessi di ritardato pagamento dalla data di scadenza originaria dei Crediti fino all'effettivo pagamento da parte del Debitore, calcolati nella misura prevista dal D.lgs. 231/2002, nonché il diritto di avviare ogni procedimento atto a soddisfare le proprie ragioni creditorie rimaste insoddisfatte.

Art.5) Dichiarazioni

Il Debitore dichiara che ha eseguito tutti gli atti interni necessari per la conclusione e l'esecuzione del presente accordo e ha ottenuto tutte le relative autorizzazioni, garantendo quindi che tutte le obbligazioni assunte con il presente accordo sono valide e vincolanti per lo stesso, che non sono necessari ulteriori atti/autorizzazioni/permessi e che la stipula e l'esecuzione del presente accordo non contravvengono a leggi, norme, regolamenti, atti societari, contratti o altri atti ad esso applicabili. Garantisce altresì che il firmatario dell'accordo dispone di pieni poteri per la stipula dello stesso.

Art.6) Revoca dell'accordo

Entrambe le parti possono recedere dal presente contratto, senza colpa di una o dell'altra parte, dandone comunicazione scritta mediante invio di Raccomandata A/R o pec agli indirizzi indicati nel presente contratto, con un preavviso di 30 giorni.

Art.7) Deroga espressa

Le parti, rilevato che tra la data di trasmissione della fattura allo SDI da parte del fornitore e quella di accettazione da parte di So.Re.Sa., può decorrere un termine massimo di 15 giorni, si danno reciprocamente atto che il presente accordo è sottoscritto in deroga ai termini di pagamento previsti dal D.Lgs. 231/2002 s.m.i..

Art.8) Controversie

Il presente accordo è regolato ed interpretato secondo le norme della legge italiana e qualsiasi controversia che dovesse sorgere tra le parti in relazione alla sua interpretazione, esecuzione e validità sarà devoluta in via esclusiva al Foro di Napoli.

So.Re.Sa. Spa
L'Amministratore Delegato

Il Creditore